



COMUNE DI POGGIO NATIVO

ORDINANZA SINDACALE n. 11 del 10.3.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –MISURE PRECAUZIONALI URGENTI PER CONTENERE LA DIFFUSIONE

IL SINDACO

VISTA la legge 16 marzo 2017, n.30;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le varie ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile aventi ad oggetto *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'OCDCPC n. 638 del 22 febbraio 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTA l'OCDCPC n. 639 del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale.*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio del 08.03.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili e urgenti;

RITENUTO opportuno, al fine di tutelare al meglio la cittadinanza e il personale dipendente dell'amministrazione nonché contenere i rischi legati alla diffusione del COVID – 19, procedere ad una temporanea ed eccezionale modalità di accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza, in deroga alle ordinarie e consuete modalità di accesso;

CONSIDERATO che la riduzione dell'afflusso di persone presso gli uffici comunali rappresenta una valida misura per evitare assembramenti di soggetti che possano facilitare la diffusione del virus COVID 19 sia tra gli utenti che tra questi ultimi ed il personale dipendente;

PRESO ATTO

- che tutta la maggior parte dei servizi che rendono gli uffici possono essere garantiti all'utenza facendo ricorso a strumenti digitali, telematici o telefonici, utilizzando i canali della posta elettronica, delle piattaforme digitali o l'utilizzo del contatto telefonico;

- che, qualora, non fosse possibile garantire il servizio all'utente, si attiverà la possibilità di presenza fisica dell'utente medesimo presso gli uffici, previo appuntamento e, in ogni caso, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'allegato 1 di cui al DPCM 8 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

1. A far data dall'adozione della presente ordinanza e sino alla data del 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe, revoche o modificazioni della stessa, la sospensione delle ordinarie modalità di accesso agli uffici comunali che implicino la presenza fisica dell'utente presso gli uffici stessi;
2. L'accesso di persona agli uffici comunali da parte dell'utenza sarà possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico con gli uffici medesimi e nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui all'allegato 1 di cui al DPCM 8 marzo 2020, per l'espletamento di pratiche non rinviabili, indifferibili o che non possano essere gestite e concluse facendo ricorso alle soluzioni digitali, telematiche o telefoniche ad oggi in utilizzo presso l'amministrazione comunale;
3. L'accesso alla sede comunale resta contingentato nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia contenute nell'allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0004 8 marzo 2020;
4. E' cura di ciascun responsabile di settore implementare e rafforzare l'utilizzo di mezzi informatici, telefonici e digitali per garantire all'utenza il necessario grado di assistenza e supporto, nonché la conclusione dei procedimenti amministrativi;

DISPONE

- la pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio *on-line* del presente provvedimento, nonché nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti:

Prefettura – UTG di Rieti;

Comando di Polizia Locale


Comando Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Farfa

Responsabili di settore e Segretario Comunale

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Poggio Nativo, 10 marzo 2020

 IL SINDACO
Veronica Diamilla
